

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2013, n. 23-5271

IPAB "Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo" con sede in Rocca de' Baldi (CN) - Approvazione nuovo statuto.

A relazione dell'Assessore Monferino:

La "Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo" con sede in Rocca de' Baldi (CN), è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della legge 17 luglio 1890 n. 6972, ed è stata eretta in Ente Morale con deliberazione della Giunta Regionale n. 28-33547 in data 10 aprile 1984.

Con istanza in data 10 ottobre 2012, il Presidente dell'Ente, in esecuzione della deliberazione n. 39 in data 18/09/2012, richiedeva l'approvazione del nuovo statuto.

La proposta è motivata dalla necessità di dotare l'Ente di uno statuto più rispondente all'attività svolta dall'Ente a favore degli anziani ed in particolare provvedere alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 12 a 5 come previsto dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.

In ordine alla suddetta proposta, il Comune di Rocca de' Baldi e la Provincia di Cuneo, invitati ad esprimere un parere, si sono favorevolmente pronunciati rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 assunta il 20/11/2012 e con provvedimento della Giunta Provinciale n. 210 adottato in data 27/11/2012.

Constatato che il nuovo testo statutario è conforme alla normativa vigente ed agli attuali orientamenti in materia di assistenza agli anziani, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento;

tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo" con sede in Rocca de' Baldi (CN), composto da 18 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato alla Deliberazione C.d.A. n.ro 39 del 18.09.2012

STATUTO DELLA FONDAZIONE "FRATELLI GIOVANNI E NICOLA GALLO"

Art. 1 È eretto nel Comune di Rocca de' Baldi un istituto per anziani che porta il nome "Fondazione fratelli Giovanni e Nicola Gallo". Fondatori sono i signori GALLO Giovanni e GALLO Nicola del fu Spirito. Essi hanno offerto a tale scopo i loro beni immobili, siti nel comune di Rocca de' Baldi e descritti in apposito documento. La "Fondazione F.lli Giovanni e Nicola Gallo" è stata eretta in Ente Morale con deliberazione della Giunta Regionale n. 28-33547 in data 10 aprile 1984.

Art. 2 La sede è individuata in Rocca de' Baldi, via Commendator Gastaldi n. 22.

Art. 3 Scopo dell'istituto sarà ospitare ed assistere le persone anziane autosufficienti e non autosufficienti.

Art. 4 Per quanto riguarda l'ammissione nella casa per anziani, sarà data la precedenza ai residenti nel Comune di Rocca de' Baldi.

Art. 5 La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 6 Le rette saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto; esse saranno contenute nel minimo indispensabile. In caso di documentato stato di bisogno, l'Amministrazione potrà autorizzare la corresponsione di una retta ridotta o anche gratuita.

Art. 7 L'istituzione provvederà alle proprie necessità economiche e finanziarie con: le eventuali rendite di patrimonio, il ricavato delle rette degli ospiti, eventuali sussidi o elargizioni di privati e di Enti, ogni altro provento non destinato all'aumento di patrimonio.

Art. 8 Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai seguenti cinque membri:

- membro di diritto: il parroco pro-tempore della Parrocchia "Maria Vergine Assunta" di Crava;
- Un membro nominato dal Comune di Rocca de' Baldi;
- Un membro nominato dall'Ente Provincia di Cuneo;
- Un membro nominato dalla Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi;
- La parrocchia di Crava dovrà provvedere alla nomina di un membro scelto dai vari consigli pastorali parrocchiali del Comune.

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Art. 10 L'amministrazione durerà in carica quattro anni: i membri potranno essere rieletti e la loro funzione sarà gratuita. Nel caso di decesso o di rinuncia di un membro, il suo sostituto dovrà essere nominato dall'istituzione che lo aveva espresso.

Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Segretario e un Tesoriere.

Art. 12 Competenze del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio deliberare:

- a) Sulle modifiche dello Statuto;
- b) Sul regolamento organico del personale;
- c) Sul regolamento interno;
- d) Sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- e) Sulla nomina, sulle assunzioni e sui provvedimenti disciplinari o di licenziamento del personale dipendente;
- f) Sui contratti di acquisto o di alienazione di beni immobili e mobili, sull'accettazione di eredità, donazioni, legati, nonché sulla stipulazione di contratti;
- g) Sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie;
- h) Sull'accettazione e dimissioni di ospiti;
- i) Su ogni altra materia demandatagli per legge.

Art. 13 Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica, la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Spetta al Presidente ed in sua assenza o impedimento al vice-presidente di rappresentare l'istituzione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; in particolare:

- La legale rappresentanza dell'Ente;
- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sia per impegni di spesa nel rispetto delle voci del bilancio di previsione corrente, sia la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il vice presidente o, in difetto, il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

Art. 15 Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la validità dell'adunanza non è computato chi, avendo interessi, giusto l'articolo 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 16 I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti gli intervenuti. Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 17 I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Segretario e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Art. 18 Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti e quelli che si avveniranno saranno emanati in materia di assistenza e beneficenza.